


PENSIONI: CHI È MESSO PEGGIO?

WEBINAR RISERVATO AGLI ABBONATI KAIDAN

25 novembre, ore 12.00

RETIREMENT



DISCONTINUITÀ CONTRIBUTIVA +

VOLATILITÀ RETRIBUTIVA +

PRECARIETÀ LAVORATIVA =

SCARSITÀ PENSIONISTICA

USCITA ORDINARIA

VECCHIAIA

67 ANNI+20 CONTRIBUTI

ANTICIPATA

42 ANNI+10 MESI (M)

41 ANNI + 10 MESI (F)

USCITA ANTICIPATA

QUOTA CENTO

62 ANNI ETÀ + 38 CONTRIBUTI

OPZIONE DONNA

58 ANNI (59 AUTONOME) + 35
CONTRIBUTI

- In via sperimentale fino al 2021, consente di andare in pensione con il mix **62 anni di età + 38 anni di contributi**
- Possono accedervi gli iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e altre gestioni, purché di **competenza INPS** (no Casse Professionali)
- Prevista la **finestra mobile**, a seconda del tipo di datore di lavoro (pubblico o privato)
- **Prestazioni ridotte** rispetto al requisito di vecchiaia tradizionale, fino al 26% (fonte stima Itinerari Previdenziali)

RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI EURO 35.000

Età al pensionamento	62 anni	67 anni
Pensione lorda mensile	1.552 euro	2.008 euro
Tasso di sostituzione	57,6%	71%
Differenza vs. requisito ordinario	-22,7%	

- Possono accedere lavoratrici che entro il 31.12.2019 hanno maturato **35 anni di contributi**
- Età minima di accesso: **58 anni dipendenti, 59 anni autonome**
- **Finestra mobile**: 12 mesi se dipendenti, 18 mesi se autonome
- Ricalcolo interamente **contributivo**, a prescindere dal diritto acquisito dalla lavoratrice
- **Riduzioni di prestazione** da valutare singolarmente, fino al 35%

- Sistema non bilaterale ma triangolare (lavoratore, ente, datore)
- Contribuzione totale pari al 33%, calcolata sul RAL: circa 2/3 azienda (23,81%), circa 1/3 lavoratore (9,19%)
- Previdenza obbligatoria gestita dall'INPS
- Contribuzione figurativa per particolari casi (malattia, infortunio, mobilità, CIG)
- Massimale imponibile 2020 pari a 103.055 euro, non applicabile per dipendenti assunti post 31.12.95 che hanno acquisito con riscatto o accredito figurativo contribuzione ante 01.01.1996

- **Tassi di sostituzione attesi rivisti al ribasso** nonostante carico contributivo elevato
- **Inefficienza del TFR** civilistico
- Meccanismo di rivalutazione finanziaria dei contributi versati **poco remunerativo**
- **Squilibrio finanziario** ente previdenziale di riferimento (INPS)

Trattamento simile a quanto previsto per il settore privato, ma con alcune particolarità:

- Contributi diversi

Contribuzione obbligatoria dipendenti pubblici

Amministrazioni	A carico dell'Ente	A carico del dipendente	Totale
Stato	24,20%	8,80%	33,00%
Enti locali, Asl, ecc.	23,80%	8,85%	32,65%

- TFR e regole particolari per la liquidazione di quest'ultimo
- TFS per tutti gli assunti a tempo indeterminato entro il 31.12.2000

Alle criticità dei dipendenti privati si aggiungono:

- Liquidazione **pagata dopo almeno 12 mesi** per importi fino a 50.000 euro, 24 mesi per importi fino a 100.000 euro, 36 mesi per importi superiori (+12 mesi nel caso di pensione anticipata volontaria)
- Consapevolezza sulle **distinzioni tra TFS e TFR** e conseguenze per chi aderisce alla previdenza complementare di categoria
- **Impossibilità di trasferire il TFR** a forme di previdenza complementari individuali

Rispetto ai dipendenti privati, tuttavia, **tassi di sostituzione più generosi.**

- Per entrambi, gestioni affidate all'INPS
- Aliquota artigiani: 24% > 21 anni (minimale 3.818,16 euro), 21,45% < 21 anni (minimale 3.413,27 euro)
- Aliquota commercianti: 24,09% > 21 anni (minimale 3.832,45 euro), 21,54% < 21 anni (minimale 3.427,56 euro)
- Reddito minimo imponibile: 15.878 euro
- Reddito massimo imponibile: 77.717 euro

- **Volatilità del reddito** rispetto ai lavoratori dipendenti
- Esposizione a **fattori di rischio** poco considerati
- **Contributi insufficienti** a generare tassi di sostituzione adeguati
- Ulteriore penalizzazione previdenziale per redditi elevati (**massimali**)
- Meccanismo di rivalutazione finanziaria dei contributi versati **poco remunerativo**
- **Squilibrio finanziario** ente previdenziale di riferimento (INPS)

- Autonomia gestionale delle Casse di Previdenza, istituite con d.lgs. 509/94 e 103/96
- Obbligo per le Casse di equilibrio finanziario su 50 anni
- Professionisti senza Albo iscritti a Gestione Separata INPS
- Forte eterogeneità tra le varie Casse, ognuna dotata di propria regolamentazione
- Diverse tipologie di contributi: soggettivi (obbligatori ovvero volontari) e integrativi

- **Volatilità del reddito** rispetto ai lavoratori dipendenti
- Passaggio a **logica contributiva** per la maggior parte delle Casse
- Contributi soggettivi obbligatori mediamente molto bassi, previsti **tassi di sostituzione totalmente insufficienti**
- Meccanismo di rivalutazione finanziaria dei contributi versati **poco remunerativo**, benché diverso da quello INPS
- **Overconfidence**, diffusa sottovalutazione del problema

TARGET CLIENTE	LIVELLO DI CRITICITÀ
DIPENDENTE PUBBLICO	MEDIO-BASSO, MA ESTREMA ATTENZIONE ALLE DINAMICHE DEL TFS/TFR
DIPENDENTE PRIVATO	MEDIO
LAVORATORE AUTONOMO (COMM./ARTIGIANO)	ALTO
LIBERO PROFESSIONISTA	MOLTO ALTO

NB: il livello di criticità dipende prima di tutto da età del lavoratore, meccanismo di calcolo pensionistico e naturalmente situazione reddituale/patrimoniale soggettiva.